

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare I.S.V.A.P. del 2 giugno 1997, n. 303 e dalla circolare I.S.V.A.P. del 21 novembre 2003, n. 518/d.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la società Europ Assistance Italia S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8 - 20135 milano.
La società Europ Assistance Italia S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

- i Suoi dati personali sia comuni che sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
 - adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
- il trattamento dei Dati è:
 - necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 - facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c).
- i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
 - organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, I.S.V.A.P., Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a, 1.b e 1.c, altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio; inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
- i Dati non sono soggetti a diffusione.

Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.



SCI NOPROBLEM - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI

ASSICURATO la persona fisica, indicata nel Modulo di Polizza, residente o che ha eletto domicilio nella nazione indicata nel Modulo di Polizza, purché situata in Europa, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

CONTRAENTE la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

DECORRENZA E DURATA per decorrenza si intendono le date di inizio della Polizza; per durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal Modulo di Polizza.

ESTENSIONE TERRITORIALE si intendono i Paesi, indicati nel Modulo di Polizza, ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

EUROP ASSISTANCE Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152).

FAMIGLIA l'Assicurato e i suoi conviventi come

risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. del 30.5.89 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.

FRANCHIGIA la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANZIA l'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

INFORTUNIO il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INGESSATURA il mezzo di contenzione confezionato con gesso da modellare o con altri tutori immobilizzanti equivalenti.

ISTITUTO DI CURA l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

MASSIMALE la somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

MODULO DI POLIZZA il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato, riportante le prestazioni e le garanzie scelte nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.

POLIZZA il documento contrattuale composto dal

testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal Modulo di Polizza allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ Assistance e dal Contraente.

PREMIO la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni.

PRESTAZIONE l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.

RESIDENZA il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

RICOVERO la permanenza in un istituto di cura che contempli almeno un pernottamento.

SCOPERTO la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

SETTIMANALE il periodo di 7 giorni di calendario che inizia dalla data di decorrenza indicata sul Modulo di Polizza.

SINISTRO l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte dell'Assicurato.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.



SCI NOPROBLEM - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1. OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA**

Le prestazioni e/o le garanzie della presente Polizza sono dovute a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, dello sci e/o del pattinaggio sul ghiaccio. Le prestazioni e/o le garanzie sono valide in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempre che gli impianti di risalita siano in funzione. Per i cittadini stranieri o per gli italiani residenti all'estero, le prestazioni vengono fornite fino all'Istituto di cura attrezzato più vicino al luogo dell'infortunio o alla residenza/domicilio del paese indicato dall'Assicurato nel modulo di Polizza, purché situato nei Paesi europei. Le prestazioni della presente Polizza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza. Le garanzie Rimborso Spese Mediche per Infortunio, Responsabilità Civile dello Sciatore, Indennità giornaliera da ingessatura e Rimborso del costo dello Skipass e delle lezioni di sci potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

ART. 2. DURATA E PROROGA

La durata della Polizza è quella scelta dal Contraente/Assicurato ed indicata nel Modulo di Polizza. Se il Contraente/Assicurato ha scelto la durata annuale, tra le parti si conviene che, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata inviata all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno. Se il Contraente/Assicurato non paga il premio annuale, le prestazioni e le garanzie della Polizza restano sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze inizialmente stabilite ed il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti.

ART. 3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Cen-trale Operativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 4. ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- malattia;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici avventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- tentato suicidio o suicidio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- espianto e/o trapianto di organi.

Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

ART. 5. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance e/o dei medici che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro, eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

ART. 6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

ART. 7. INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

ART. 8. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 9. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 10. STIPULAZIONE E/O COESISTENZA CON ALTRE POLIZZE

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Polizze da Lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, è fatto obbligo all'Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare ad Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza. Relativamente alle prestazioni, nel caso in cui richiedesse l'intervento di un'altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

ART. 11. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.

ART. 12. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 13. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati e non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in Polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



SCI NOPROBLEM - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 14. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente/Assicurato.

ART. 15. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. 1.10 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" riportato nelle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

ART. 16. PERIODO DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

ART. 17. LEGGE CHE REGOLA LA POLIZZA E GIURISDIZIONE

Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, la Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

ART. 18. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.

ART. 19. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposte in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla Stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE:

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall'Italia **800-111800**
dall'Italia o dall'estero **02.58.28.68.28**
tutte le telefonate successive alla prima saranno a carico della Struttura Organizzativa.
Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- ✓ tipo di intervento richiesto;
- ✓ nome e cognome;
- ✓ numero della Polizza;
- ✓ recapito telefonico.

Fax 02.58477201

Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. -
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso.

Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati riportata a pag 1.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

SCI NOPROBLEM - CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE ASSISTENZA - PRESTAZIONE PER INFORTUNIO

1. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

2. INFORMAZIONI SULLA DEGENZA

Qualora l'Assicurato fosse ricoverato sul luogo del sinistro presso un ospedale, i medici della Struttura Organizzativa provvederanno a tenere costantemente aggiornati i familiari a casa relativamente alle condizioni di salute dello stesso, fornendo le notizie cliniche di cui sono a conoscenza.

3. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

4. RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio, l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato o del rientro alla sua residenza o nella località indicata nel Modulo di Polizza, eletta a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, sempreché situato in uno dei Paesi europei.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese

relative al trasporto salma, fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per Assicurato. In caso di Polizza Famiglia o Polizza Gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria, bene fondi bancari.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni e contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

5. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, sempreché residente in uno dei Paesi europei, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 se il sinistro è avvenuto in Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 400,00 se il sinistro è avvenuto all'Estero.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare.

6. AUTISTA A DISPOSIZIONE

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, non fosse in condizione di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. In alternativa, a scelta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell'autista o del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l'Assicurato rientrasse senza attendere l'autista, dovrà specificare il luogo dove è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto: le chiavi, il libretto di circolazione, l'autorizzazione alla guida del veicolo, e se si trova all'estero, la carta verde.

7. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che si trovavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare, sempreché residente in uno dei Paesi europei, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 se il sinistro è avvenuto in Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 400,00 se il sinistro è avvenuto dall'Estero.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO SCIATORE

Qualora l'Assicurato fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale proprio verificatosi durante l'esercizio della pratica dello sci e del pattinaggio sul ghiaccio, Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tali spese fino alla concorrenza del massimale previsto.

Massimale:

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva di Euro 250.000,00 per capitali, interessi e spese per sinistro e per ciascun periodo di validità della Polizza.

Sono esclusi dalla garanzia:

i danni:

- cagionati dolosamente dall'Assicurato;
- cagionati a beni materiali;
- derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore;
- derivanti dalla detenzione di sostanze tossiche o radioattive e da inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua.

SCI NOPROBLEM - CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con Lui convivente.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, specificando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - RC dello Sciatore) ed indicando:

- nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di Polizza;
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno comportato i danni ai terzi e, ove tenuto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente;
- richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
- certificato medico o dichiarazione indicante le lesioni riportate dal danneggiato.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INFORTUNIO

Qualora l'Assicurato, entro 15 giorni dall'infornuto, dovesse sostenere, sul posto, spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere, Europ Assistance provvederà al loro rimborso entro il massimale previsto.

Massimale:

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro e per il periodo di validità della Polizza stessa.

Nel massimale indicato sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 100,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per acquisto e applicazioni di apparecchi ortopedici e/o protesici fino a Euro 400,00 per Assicurato;
- le spese di trasporto con mezzi attrezzati all'Istituto di cura più vicino fino a Euro 1.000,00 per Assicurato.

Scoperto:

Il rimborso verrà effettuato, per ogni singolo sinistro, applicando uno scoperto del 20% sulle spese sostenute con un minimo di Euro 52,00.

Sono escluse dalla garanzia:

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato, qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o

malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico non relative ad interventi di chirurgia ricostruttiva, per cure infermieristiche, fisioterapiche e termali;

- le spese sostenute oltre il 15° giorno dall'infornuto o successivamente alla partenza dal luogo dell'infornuto stesso;
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche) ed indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infornuto subito;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

Criteri di liquidazione del danno:

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto dello scoperto previsto.

ASSICURAZIONE INDENNITÀ GIORNALIERA DA INGESSATURA

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infornuto, fosse portatore di ingessatura, Europ Assistance riconoscerà una indennità di Euro 15,00 giornaliera fino ad un massimo di 20 giorni per sinistro e per il periodo di validità della Polizza stessa.

Franchigia:

L'indennità verrà liquidata a decorrere dal sedicesimo giorno dall'applicazione dell'ingessatura.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Indennità Giornaliera da Ingessatura) ed indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;

- le circostanze dell'accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infornuto subito;
- la certificazione medica attestante l'avvenuta applicazione e l'avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante.

Criteri per la liquidazione dell'indennizzo:

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione dell'indennizzo e al relativo pagamento, al netto della franchigia prevista.

ASSICURAZIONE RIMBORSO DEL COSTO DELLO SKIPASS E DELLE LEZIONI DI SCI

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infornuto, fosse ricoverato, per un periodo superiore a tre giorni, presso un Istituto di cura e/o fosse portatore di ingessatura, Europ Assistance rimborserà per il periodo di impossibilità allo svolgimento dell'attività dello sci, comprovata da certificazione medica, le spese per giorni di skipass e per le eventuali lezioni di sci già pagate e non utilizzati, nel limite del massimale previsto.

Massimale:

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150,00 per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa, con il limite di Euro 15,00 giornaliero per il rimborso dello Skipass e di Euro 25,00 giornaliero per il rimborso delle lezioni di sci.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre tre giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri Rimborso Skipass/Lezioni di sci) ed indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- le circostanze dell'accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infornuto subito;
- copia della cartella clinica;
- certificato medico riportante i giorni di prognosi;
- originale dello skipass e/o della fattura di pagamento delle lezioni di sci.

Criteri per la liquidazione del danno:

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance rimborserà all'Assicurato una somma pari al costo sostenuto per lo skipass suddiviso per il numero di giorni della sua durata per la durata residua dello stesso e/o le lezioni di sci già pagate e non usufruibili.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.